



**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 18/2012

OGGETTO: Modifiche alla Convenzione e allo Statuto dell'Agenzia

Il giorno quindici del mese di giugno duemiladodici, a partire dalle ore 10:00 presso la sede dell'Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1.	Nigro Giovanni	Presidente Agenzia	X	
2.	Campia Franco	Consigliere d'Amministrazione	X	
3.	Di Nisio Dante	Consigliere d'Amministrazione	X	
4.	Martina Celeste	Consigliere d'Amministrazione	X	
5.	Mazza Alessandro	Consigliere d'Amministrazione	X	
6.	Seymandi Roberto	Consigliere d'Amministrazione	X	
7.	Daniel Nino	Consigliere d'Amministrazione	X	
8.	Lubatti Claudio	Consigliere d'Amministrazione	X	

*E' presente **Dott.sa Giulia Colangelo** in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall'Ente di appartenenza. E' presente altresì **Ing. Cesare Paonessa**, Direttore Generale f.f.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Nigro Giovanni** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO : Modifiche alla Convenzione e allo Statuto dell'Agenzia

A relazione del Presidente Giovanni Nigro

In data 09/05/2003 veniva costituita – secondo la previsione dell'art. 8 della legge regionale del Piemonte 4 gennaio 2000 n° 1 – l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, mediante firma della convenzione tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino ed altri 16 Comuni nell'ambito metropolitano torinese, per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico.

Lo Statuto e la Convenzione dell'Agenzia, unitamente all'elenco dei Comuni che avrebbero potuto aderire al Consorzio, erano stati approvati:

- dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003, n. 1-8692;
- dalla Provincia di Torino con delibera del Consiglio Provinciale atto n. 249-197369 del 18/02/2003;
- dal Comune di Torino con deliberazione del Consiglio comunale del 10 febbraio 2003, (mecc. 200207588/06);

nonché dai seguenti Enti sottoscrittori della Convenzione costitutiva:

- Baldissero Torinese con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14/10/2002 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24/03/2003;
- Beinasco con Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 21/03/2003;
- Carignano con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 21/10/2002 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 15/04/2003;
- Collegno con Deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 31/03/2003 e Deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 09/05/2003;
- Grugliasco con Deliberazione Consiglio Comunale n. 84 del 30/10/2002 e Deliberazione Consiglio Comunale n. 57 del 20/05/2003;
- La Loggia con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/10/2002 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/03/2003;
- Moncalieri con Deliberazione Consiglio Comunale n.n. 27 del 1/4/2003;
- Nichelino con Deliberazione Consiglio Comunale n. n. 50 del 05/05/2003;
- Orbassano con Deliberazione Consiglio Comunale n. n. 38 del 09/04/2003
- Pecetto Torinese con Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 12/12/2002 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14/04/2003;
- Pianezza con Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 10/04/2003
- Rivalta Torinese con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13/03/2003
- Rivoli con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24/01/2003
- Settimo Torinese con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/02/2003
- San Mauro Torinese con Deliberazione Consiglio Comunale n. 76 del 15/11/2002 e deliberazione del 27/03/2003
- Volpiano con Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2003

Dopo la costituzione, i seguenti Comuni hanno deliberato l'ingresso nel consorzio e il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 1, comma 4 dello Statuto, ha deliberato in ordine al loro ingresso:

- Alpignano con Deliberazione Consiglio Comunale n. 80 del 28/10/2002, Deliberazione Consiglio Comunale n. 48 del 20/05/2003 e deliberazione CDA 1/2 del 17/03/2008
- Borgaro Torinese con Deliberazione Consiglio Comunale n.63 del 29/11/2007 e Deliberazione CDA 1/3 del 7/2/2008;
- Cambiano con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/03/2003 e Deliberazione CDA 4/4 del 07/05/2007;
- Candiolo con Deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 20/06/2007 e Deliberazione CDA 7/5 del 13/07/2007;

- Caselle Torinese con Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 01/02/2008 e Deliberazione CDA 3/6 del 26/03/2008;
- Chieri con Deliberazione del Consiglio Comunale n.133 del 23/12/2002, Deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 09/05/2003 e Deliberazione CDA 1/8 del 16/01/2004
- Druento con Deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 22/12/2003 e Deliberazione CDA 5/5 del 28/07/2004;
- Leinì con Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 05/06/2003 e Deliberazione CDA 12/ 8 del 12/12/2003;
- Pino Torinese con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/04/2007 e Deliberazione CDA 5/2 del 1/06/2007;
- Piobesi Torinese con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2007 e Deliberazione CDA 8/3 del 28/08/2007;
- Piossasco con Deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 29/11/2005 e Deliberazione CDA 2/5 del 17/03/2006;
- Santena con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2003 e Deliberazione CDA 12/ 8 del 12/12/2003;
- Trofarello con deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 18.06.2002, Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 22/12/2005 e Deliberazione CDA 1/1 del 25/01/2007
- Venaria Reale con Deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 12/07/2010 e Deliberazione CDA 14/2010 del 23/07/2010
- Vinovo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 16.11.2006 e Deliberazione CDA 3/2 del 20/04/2007

In seguito al mutamento del contesto normativo di riferimento, registrato sia a livello regionale sia a livello statale, si rende ora necessario procedere ad una revisione dello Statuto e della Convenzione dell'Agenzia.

*** I ***

A livello regionale, l'art. 11 della L.R. 10/2011 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011) è intervenuto sulla L.R. 1/2000 modificando l'art. 8 nel seguente modo:

Art. 8. ~~(Consorzio per la mobilità nell'ambito metropolitano torinese)~~ (Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale)

1. Al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito metropolitano torinese, la Regione insieme agli enti locali interessati, promuove, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, aderendovi, la costituzione di un ~~consorzio denominato Agenzia per la mobilità metropolitana~~ ente pubblico di interesse regionale.

1 bis. L'ente pubblico di cui al comma 1, istituito e disciplinato dalla presente legge, assume forma di consorzio e la denominazione di "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale.

2. Il consorzio, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 8 bis, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti ~~in ambito metropolitano~~ ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all'ambito metropolitano.

3. Al fine di assicurare la concorrenza, i servizi extraurbani su gomma attribuiti al consorzio ed eserciti non prevalentemente nei confini dell'area della conurbazione di Torino, sono appaltati separatamente da quelli eserciti nell'area della conurbazione. I servizi eserciti prevalentemente nei confini dell'area della conurbazione di Torino possono essere suddivisi in più lotti ove ciò sia opportuno per garantire l'economicità, l'efficienza e la qualità del servizio. Per servizi eserciti prevalentemente nei confini dell'area della conurbazione di Torino, corrispondente ai confini esterni dei comuni aderenti al consorzio, si intendono quelli la cui produzione chilometrica annua

sia svolta per almeno i due terzi all'interno dell'area della conurbazione.

4. Gli enti aderenti possono esercitare attraverso il consorzio ulteriori funzioni di propria competenza in materia di mobilità.

5. La convenzione e lo statuto del consorzio disciplinano, in particolare, gli organi e le relative competenze, i rapporti tra gli enti aderenti al consorzio, la quota di partecipazione dei medesimi in funzione dei servizi conferiti, le risorse finanziarie e la dotazione organica del personale ed ogni altro aspetto necessario.

*** II ***

Le modifiche apportate all'art. 8 della L.R. 1/2000 operano su diversi aspetti, il primo dei quali riguarda le modalità di istituzione dell'ente: con la novella legislativa l'istituzione dell'Agenzia non è più frutto della sola adesione convenzionale degli enti consorziati ma è la stessa legge regionale che ne sancisce l'istituzione.

Inoltre, il novellato articolo 8 della L.R. 1/2000 stabilisce che la disciplina dell'ente è individuabile nella stessa legge regionale 1/2000; con ciò, la convenzione e lo statuto dell'ente acquisiscono una nuova funzione risultando essi strumenti attuativi della legge regionale 1/2000, legge che diventa la fonte di riferimento di statuto e convenzione.

Una seconda modifica riguarda la competenza: l'Agenzia *gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti*; la legge regionale non connota più gli enti aderenti solo tra quelli che appartengono all'*ambito metropolitano*.

Ne consegue che lo Statuto e la Convenzione possono individuare i soggetti che potenzialmente potrebbero consorziarsi all'Agenzia guardando ad una platea più ampia rispetto a quella costituita dalla provincia di Torino e dai comuni dell'ambito metropolitano. La riprova di quanto sopra è rilevabile anche dalla nuova rubrica dell'Articolo 8: abbandonata quella che prevedeva "Consorzio per la mobilità nell'ambito metropolitano torinese" si passa all' "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale".

Corollario della nuova visione che il legislatore regionale ha dell'Agenzia è che, seppur mantenendo la forma e la struttura di ente consortile, sebbene attualmente disciplinato dalle disposizioni per i consorzi di funzioni tra enti locali per esplicito richiamo statutario all'art. 31 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs 267/2000), l'Agenzia è adesso qualificata quale *ente pubblico di interesse regionale*.

Considerato quanto sopra, lo Statuto dell'Agenzia, ente pubblico di interesse regionale istituito in forma di consorzio e disciplinato dalla legge regionale (e non più solo dalla convenzione sottoscritta dagli enti aderenti ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L.), è l'espressione di un'autonomia attribuita direttamente dalla L.R. 1/2000 e non dal T.U.E.L., potendo quindi lo stesso Statuto anche prescindere dalle disposizioni del T.U.E.L. in ordine alla disciplina di dettaglio dell'ente.

In questa prospettiva, allo Statuto e alla Convenzione dell'Agenzia possono e devono essere apportate le opportune modifiche di adeguamento.

*** III ***

Alcune modifiche allo Statuto e alla Convenzione dell'Agenzia, oltre che all'intervento del legislatore regionale sono imposte anche da disposizioni introdotte dal legislatore nazionale.

Ci si riferisce all'art. 6, comma 5 del DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che "tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di *entrata in vigore del presente decreto* 8, *gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in*

forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.”

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia dura in carica tre anni dalla nomina (art. 10, comma 8 dello Statuto); l'attuale Consiglio d'Amministrazione è stato nominato il 15/10/2009 e scadrà il 15/10/2012; entro tale data è pertanto necessario procedere alla modifica dell'articolo 10, comma 1 che attualmente prevede che il Consiglio d'Amministrazione sia composto dal Presidente e da sette membri.

*** IV ***

Con riferimento al Collegio dei Revisori dei Conti, l'art. 27 dello Statuto disciplina l'elezione, la composizione e la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti rinviando alle norme del T.U.E.L. che disciplinano l'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, in quanto compatibili.

Si evidenzia che sul tema è intervenuto il legislatore nazionale che con l'art. 16, comma 25 del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, introduce una nuova disciplina in ordine all'individuazione dei componenti il collegio dei revisori degli enti locali, i quali non saranno più eletti col sistema previsto dall'art. 234 del T.U.E.L. ma mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Con il Decreto Ministeriale 15/02/2012 n. 23 è stato adottato il regolamento di attuazione delle predette disposizioni di legge, disposizioni che però prevedono specificamente la sola modalità di scelta dei componenti il collegio dei Revisori per i comuni e province.

Allo stato attuale non risulta verificata la possibilità che la nuova modalità di scelta dei membri del collegio dei revisori sia applicabile all'Agenzia.

Considerato però che quando il nuovo sistema di scelta dei componenti il collegio dei Revisori andrà a regime potrebbe non essere applicabile né la normativa di cui all'art. 234 del T.U.E.L. né le nuove disposizioni previste all'art. 16, comma 25 del D.L. 138/2011.

Tuttavia non si ritiene opportuno, allo stato attuale, apportare modifiche all'art. 27 dello Statuto.

*** V ***

L'opera di manutenzione dello Statuto dovrebbe avere per oggetto anche la modalità di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione (rispettivamente art. 8, commi 1 e 2 e art. 13, comma 3 e 4 dello Statuto) oltre che le modalità con cui gli atti posti all'ordine del giorno sono resi disponibili per la loro consultazione.

Con riferimento alla convocazione dell'Assemblea, lo Statuto prevede infatti che essa avvenga mediante lettera raccomandata o fax. L'Agenzia già dal 2007 provvede alla convocazione delle Assemblee mediante trasmissione della lettera di convocazione alla casella di posta elettronica certificata (PEC) degli enti aderenti mettendo a disposizione gli atti relativi all'ordine del giorno in una specifica sezione del sito internet dell'Agenzia opportunamente indicata nella convocazione.

Si ritiene che anche alla luce del D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che prevede che (art. 47) le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa, la prassi adottata dall'Agenzia possa essere codificata nello Statuto.

*** VI ***

L'Art. 25 dello Statuto rubricato "Atti amministrativi degli organi dell'Agenzia: procedimento, pubblicazione e controllo" prevede che *"Agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*.

Con riferimento alla pubblicazione delle deliberazioni (a cui per giurisprudenza amministrativa si assimilano le determinazioni dirigenziali) le disposizioni contenute nel T.U.E.L. prevedono che le stesse siano pubblicate all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente.

L'Agenzia, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che al comma 1 prevede che *"a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati."*, assolve i propri obblighi pubblicando le deliberazioni degli organi e le determinazioni dirigenziali su una specifica piattaforma presente sul proprio sito internet.

In relazione alle citate disposizioni legislative è necessario prevedere l'adeguamento della disposizione statutaria al nuovo contesto normativo.

*** VII ***

L'iter di modifica dello Statuto prevede che le modifiche allo stesso siano approvate dall'Assemblea e rimesse agli enti consorziati per gli adempimenti previsti dall'art. 31, comma 2 del TUEL (art. 34 dello Statuto), che prevede che *"i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio"*; inoltre, l'art. 7, comma 3 lett. e) dello Statuto stabilisce che *"le modifiche allo Statuto ed alla convenzione, salva approvazione dei soggetti convenzionati"*, in quanto atti fondamentali, siano approvati dall'Assemblea.

Considerato il mutato contesto normativo di riferimento originato dalla L.R. 10/2011, si ritiene coerente aggiornare le citate disposizioni riguardanti le procedure di variazione dello Statuto.

*** VIII ***

Fermo restando che la presente proposta di deliberazione, costituendo un atto fondamentale dell'Agenzia, sarà comunicata preventivamente agli enti consorziati almeno 30 giorni prima dell'Assemblea deliberativa e che successivamente a questa gli organi collegiali competenti degli enti aderenti saranno chiamati ad approvare definitivamente le modifiche alla Convenzione e allo Statuto nonché i nuovi testi di Convenzione e Statuto, al fine di coordinare i procedimenti di approvazione che avranno luogo presso gli enti consorziati, si propone inoltre di approvare il seguente procedimento di entrata in vigore dei nuovi testi di Convenzione e Statuto:

1. è richiesto agli enti consorziati di trasmettere all'Agenzia la delibera di approvazione definitiva delle modifiche e dei nuovi testi entro il termine di 60 giorni dalla data di trasmissione della delibera approvata dall'Assemblea;

2. allorquando le delibere di approvazione saranno comunicate dagli enti consorziati che rappresentano almeno il 90% delle quote di partecipazione e da almeno 2/3 degli enti consorziati (pari a 23 enti), la Convenzione (Allegato C) e lo Statuto (Allegato D) saranno pubblicati all'Albo informatizzato presente sul sito internet dell'Agenzia ed entreranno in vigore il giorno seguente; la pubblicazione non potrà comunque avvenire prima che sia decorso il 60° giorno dalla data di trasmissione della richiesta di approvazione;
3. la notizia della pubblicazione dei nuovi testi di Statuto e Convenzione sarà trasmessa a tutti gli enti consorziati;
4. la notizia dell'entrata in vigore dello Statuto e della Convenzione sarà successivamente pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
5. sino all'entrata in vigore della Convenzione e dello Statuto così come modificati con la presente deliberazione, si applicano le disposizioni statutarie e convenzionali vigenti.

Acquisito il parere favorevole del segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale f.f. ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Visto l'Art. 7, comma 4 lett. e) dello Statuto in ordine alla competenza dell'Assemblea ad adottare il presente atto;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. definisca le proposte di modifiche alla Convenzione e allo Statuto dell'Agenzia rispettivamente negli Allegati A e B al presente provvedimento;
2. definisca i nuovi testi della Convenzione e dello Statuto dell'Agenzia rispettivamente negli Allegati C e D così come risultanti a seguito delle modifiche di cui al precedente punto 1;
3. proponga che

L'ASSEMBLEA

DELIBERI

- a) di approvare le modifiche alla Convenzione (Allegato A) e allo Statuto (Allegato B) dell'Agenzia;
- b) di approvare i nuovi testi di Convenzione (Allegato C) e Statuto (Allegato D) dell'Agenzia;
- c) di trasmettere la presente deliberazione e gli allegati facenti parte integrante e sostanziale agli enti aderenti così come previsto dall'art. 34 dello Statuto;
- d) di richiedere agli enti aderenti di trasmettere la delibera di approvazione definitiva degli atti di cui alla lettera a) e b) entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione;
- e) di approvare il procedimento di entrata in vigore dei nuovi testi di Convenzione e Statuto così come definito nel paragrafo VIII della delibera;
- f) di dichiarare con separata votazione all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 8

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL PRESIDENTE Dott. Nigro Giovanni	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Dott.sa Giulia Colangelo